INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA

Art. 1-ter

Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo

I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 1998, anche se gia' incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se gia' alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari interessati, sulla base delle esigenze rappresentate ai prefetti da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, assegnano i soggetti interessati tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Il Ministero della difesa e' tenuto ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che abbiano gia' presentato o presentino domanda, nonche' ad effettuare le relative assegnazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non risultino ancora assegnati agli uffici tecnici di cui al comma 1 del medesimo articolo 26. I soggetti di cui al comma 1, non ancora incorporati, possono altresi' ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 1998 ovvero l'assegnazione alla sede piu' vicina al comune di residenza. 6. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale, possono, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se gia' in servizio, ottenere il congedo anticipato

Versione in vigore dal 20 dicembre 1997, non più in vigore dal 1 aprile 1998 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria
Estremi	Decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-delle-zone-colpite-da-ripetuti-eventi/art-1-ter-disposizioni-sul-servizio-di-leva-e-sul-servizio-civile-sostitutivo/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it